

Oneri istruttori

Art. 1 – Ambito di applicazione

- 1. Il presente allegato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 1/2018 e delle Direttive regionali in materia di V.I.A., definisce le modalità di calcolo della tariffa a titolo di "oneri istruttori" (di seguito oneri) che i proponenti devono corrispondere per la presentazione delle seguenti istanze:
 - a. Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (PAUR);
 - b. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
 - c. Valutazione preliminare;
 - d. V.I.A. e Verifica "ex post";
 - e. Definizione dei contenuti dello S.I.A. Scoping;
 - f. Consultazione preventiva;
 - g. Richieste di riesame dei provvedimenti.

Art. 2 – Modalità di calcolo del valore dell'opera

- 1. L'importo del contributo è determinato in base al valore dell'opera dichiarato dal proponente.
- A tal fine il proponente dichiara, in fase di presentazione dell'istanza, il valore complessivo dell'opera, dettagliato secondo il "costo dei lavori" e le "spese generali", a loro volta articolate secondo le singole voci di costo.
- 3. Ai fini del calcolo del "costo dei lavori", il proponente dovrà considerare:
 - la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera, incluse le opere funzionalmente connesse, le opere di mitigazione, di dismissione, etc.;
 - b. le spese previste da Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), Studio Preliminare Ambientale (S.P.A.) e Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) (tra le quali devono intendersi, ad esempio, le spese per opere di mitigazione e/o misure di compensazione previsti nello S.I.A. e per il monitoraggio delle diverse componenti ambientali, dal momento che anche queste costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale).
- 4. Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, fatte salve specifiche più dettagliate da concordare tra il Servizio V.I.A., il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, sentiti gli operatori del settore, l'importo del contributo è determinato in base al valore dichiarato dal proponente, tenendo conto delle spese complessive per la coltivazione del giacimento (mezzi, manodopera, opere edilizie, eventuali impianti di lavorazione del materiale, presidi di tutela ambientale, costi per la dismissione e il recupero ambientale del sito, etc.) e della durata della coltivazione.
- 5. Nelle "spese generali", devono essere considerate:
 - a. le spese per imprevisti;
 - b. le spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dell'eventuale appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura);
 - c. le spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio il monitoraggio ambientale);
 - d. le spese per allacci a pubblici servizi;
 - e. le spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici,



- f. le spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e alla contabilità;
- g. gli oneri di legge su spese tecniche;
- h. le eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- i. le spese per pubblicità;
- j. le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;
- k. le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto.
- 6. Non devono essere considerati nel calcolo gli importi destinati all'acquisizione delle aree e alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo dell'opera.
- 7. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A., con l'indicazione della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all'eventuale esonero.
- 8. La dichiarazione del proponente, di cui al successivo articolo 5, deve essere resa in funzione del grado di approfondimento legato al livello di progettazione al quale la procedura si riferisce ed in considerazione delle differenziazioni dovute a particolari tipologie d'intervento da realizzare (opere pubbliche, opere private).
 - a. Per le Opere Pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:
 - nel caso di progetto di fattibilità tecnica ed economica/preliminare, dovranno essere forniti il calcolo sommario della spesa e il quadro economico generale (redatto secondo l'allegato C2);
 - ii. nel caso di progetto definitivo o esecutivo, dovranno essere forniti il computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo delle categorie di lavorazione e il quadro economico generale (redatto secondo l'allegato C2).
 - b. Per le Opere Private, dovrà essere fornita documentazione equivalente a quella prevista per le opere pubbliche e il quadro economico generale (redatto secondo l'allegato C3).

Art. 3 - Modalità di determinazione del contributo

1. Gli oneri dovuti in relazione alle procedure in materia di V.I.A. sono determinati come segue:

PERCENTUALI QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO PROCEDURE DI V.I.A.	
Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)	0,5 % del valore delle opere da realizzare, con
	importo minimo di versamento pari a € 500,00
Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.	0,25 ‰ del valore delle opere da realizzare,
	con importo minimo di versamento pari a €
	250,00
Riesame dei provvedimenti di Verifica e di V.I.A.	25% di quanto già versato a titolo dello 0,5 ‰
	per la V.I.A. ovvero dello 0,25 ‰ per la verifica
	di assoggettabilità a V.I.A
Valutazione preliminare	0,2 ‰ del valore delle opere da realizzare
	(modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici)



Consultazione preventiva	Quota fissa di € 200,00
Scoping	Quota fissa di € 1000,00
V.I.A. "ex post"	0,5 % sul valore dell'opera realizzata (e delle eventuali opere da realizzare)
Verifica "ex post"	0,25 % sul valore dell'opera realizzata (e delle eventuali opere da realizzare)

Art. 4 – Modalità di versamento

- I versamenti relativi agli oneri per i procedimenti in materia di V.I.A. dovranno essere effettuati esclusivamente con pagamento elettronico - PagoPA - collegandosi alla pagina: https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoTributi.jsf?codiceEnte=REGIONESARDEG NA.
- 2. Gli Enti soggetti al sistema di Tesoreria Unica devono operare esclusivamente con la modalità di pagamento girofondi (L. 27/2012).

Art. 5 – Documentazione da presentare

- 1. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente deve trasmettere al Servizio V.I.A. copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri, in assenza della quale, l'istanza non sarà ritenuta valida, con conseguente necessità di regolarizzazione della stessa.
- 2. Unitamente alla ricevuta di cui al comma 1 dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegati C2 e C3), firmata digitalmente e rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà attestare il valore complessivo delle opere da realizzare, l'ammontare del relativo contributo e la tipologia delle opere (pubblica o privata) e dovrà essere rilasciata dal proponente in caso di persona fisica, dal legale rappresentante del proponente in caso di persona giuridica e, infine, per i soggetti pubblici tenuti al versamento degli oneri, dal titolare dell'ufficio che ha presentato l'istanza.

Art. 6 – Esenzioni e riduzioni

- 1. Sono esentati dal pagamento degli oneri di cui al presente allegato:
 - a. la Regione Autonoma della Sardegna, gli enti e le agenzie del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.;
 - b. le società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna a capitale interamente pubblico;
 - c. le Province e le Città Metropolitane della Sardegna;
 - d. i Comuni e le Unioni di Comuni della Sardegna.
- 2. Per i progetti di opere pubbliche finanziati a carico del bilancio regionale, risultano esonerati dal pagamento degli oneri anche gli Enti attuatori diversi dalla Regione (ad esempio: Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Consorzi di bonifica, etc.) delegati all'esecuzione delle opere con specifico provvedimento. Per opere pubbliche finanziate in quota parte con fondi regionali, l'ammontare del contributo sarà calcolato detraendo la quota proporzionale al finanziamento regionale. Ai fini dell'esonero, anche parziale, dal versamento del contributo, il proponente deve presentare, contestualmente all'istanza, idonea dichiarazione, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la



forma e le modalità di finanziamento e di delega alla esecuzione delle opere (allegando anche i relativi provvedimenti).

- 3. I soggetti che non rientrano nell'elenco di cui ai commi 1e 2 del presente articolo sono tenuti al versamento degli oneri.
- 4. Per opere/progetti/interventi sottoposti alla V.I.A. a seguito dell'espletamento della procedura di Verifica, il valore degli oneri calcolato deve essere ridotto di un ammontare pari a quanto già versato per la procedura di verifica. Allo stesso modo deve essere detratto quanto già versato nelle eventuali procedure preliminari di scoping, valutazione preliminare e consultazione preventiva.
- 5. Gli oneri sono dovuti anche in caso di esito negativo, di archiviazione dei relativi procedimenti, di rinuncia del proponente al proseguimento dei procedimenti stessi.
- 6. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dal Servizio V.I.A. irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., il Servizio V.I.A. procederà alla restituzione degli oneri versati dal proponente, trattenendo una somma pari al 10% di quelli versati, fino ad un massimo di € 1.000,00.
- 7. Eventuali modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria, comportanti diminuzioni o incrementi nel valore complessivo delle opere, non determinano la parziale restituzione o l'integrazione del contributo originariamente versato dal proponente.